



ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Art. 1 – Scopi

Le presenti norme disciplinano l'esercizio e le utenze degli impianti pluvirrigui collettivi gestiti dal Consorzio nell'ambito del comprensorio.

Art. 2 – Periodo di irrigazione

Normalmente il periodo di irrigazione si estende dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno.

I consorziati possono chiedere di anticipare detto periodo mediante richiesta, da formalizzare in tempo utile per l'attivazione del servizio e compatibilmente con l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

Il Consorzio si riserva di accogliere o di non accogliere le richieste presentate in ragione della sostenibilità tecnica ed economica dell'ampliamento del servizio.

Art. 3 – Suddivisione territoriale

Le aree servite dall'irrigazione a pioggia sono dominate da singoli impianti costituiti da opere murarie, pompe di sollevamento e messa in pressione, condotte adduttrici primarie, condotte adduttrici secondarie, dispositivi di presa, misuratori, sistemi di telecontrollo e di trasmissione dati. Presso l'Ufficio consorziale competente viene conservata ad aggiornata la mappa relativa ai singoli impianti ed il Catasto dei consorziati.

Art. 4 – Competenze irrigue e orari di distribuzione

Ogni impianto è suddiviso in comizi autonomi a ciascuno dei quali è assegnata una specifica dotazione d'acqua; da questa deriva una particolare competenza irrigua che viene esercitata a turno nell'ambito dello stesso comizio. Gli orari di distribuzione vengono comunicati dal Consorzio ai consorziati prima dell'inizio della stagione irrigua.

Allo scopo di favorire un migliore utilizzo dell'impianto, il Consorzio può comunicare le condizioni operative d'uso alle quali i consorziati devono adeguarsi.



ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA

Art. 5 Irrigazione alla domanda

Per l'irrigazione di colture intensive, aree verdi, pubbliche o private, possono essere autorizzate delle consegne senza turno, tramite apposito dispositivo di presa, nell'ambito della disponibilità tecnica dell'impianto.

Le spese per l'installazione del dispositivo di presa sono a carico del richiedente che corrisponderà al consorzio anche un contributo annuo.

Normalmente l'irrigazione alla domanda deve avvenire durante la stagione irrigua; nel caso siano richieste attivazioni al di fuori di tale periodo, le spese per il funzionamento dell'impianto e per il suo eventuale adeguamento sono a carico dei richiedenti.

Anche nel caso dell'irrigazione alla domanda, allo scopo di favorire un miglior utilizzo dell'impianto, il Consorzio può comunicare le condizioni operative d'uso alle quali i consorziati devono adeguarsi.

Art. 6 – Consegna dell'acqua

L'acqua in pressione viene erogata ai consorziati tramite idranti di consegna ricadenti nel fondo di proprietà o in un fondo limitrofo. L'accesso all'idrante di consegna, a servizio di più coltivatori, viene concordato tra gli interessati.

Art. 7 – Norme di comportamento e atti vietati

Gli utilizzatori sono tenuti, in quanto legati da vincolo di appartenenza allo stesso Consorzio, a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie affinché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua, prestando attenzione a non danneggiare altri consorziati.

In assenza di autorizzazione consorziale è fatto assoluto divieto:

- a) Di utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza come stabilito all'art. 4;
- b) Di impiegare irrigatori non adeguati alla competenza per dimensioni e/o numero;



ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA

c) Di aprire o chiudere le saracinesche comiziali e d'impianto, di modificare i pozzetti, le teste di idrante, le condutture consorziali, i misuratori e i dispositivi per il telecontrollo e la trasmissione dati;

d) Di utilizzare l'acqua a scorrimento;

Sono altresì vietati gli usi impropri dell'acqua per scopi diversi da quello irriguo e l'uso delle attrezzature in modo da determinare disturbo a persone e/o danni a fondi vicini, strade, ferrovie e fabbricati.

Art. 8 – Norme disciplinari

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 lettere a), b), c), d) del presente Regolamento verrà considerato come incremento del beneficio di disponibilità irrigua ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera d della L.R 12/2009 e comporta, considerata la natura particolare del caso, l'applicazione di un contributo integrativo commisurato al costo dell'attività messa in campo dal Consorzio secondo i valori di seguito indicati:

- Fino a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per irrigazione fuori orario;
- Fino a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per irrigazione attuata con modalità non consentite;
- Fino a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per l'irrigazione a scorrimento attuata aprendo la chiave d'idrante;
- Fino a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per la movimentazione di saracinesche consorziali;
- Fino a € 1.500,00 in caso di manomissione dei manufatti e/o degli organi idraulici, dei misuratori e dei dispositivi per il telecontrollo e la trasmissione dati.

Art 9 – Rimborso danni

Nel caso in cui il servizio irriguo a pioggia dovesse essere interrotto, limitato o turbato a seguito di un atto vietato, il Consorzio si riserva la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per personale, mezzi, attrezzature, pezzi di ricambio e quanto necessità per la verifica e l'eventuale intervento di ripristino della regolare funzionalità dell'impianto pluvirriguo.



ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA

Si precisa infine che qualora la violazione di una norma disciplinare causi danni a terzi, resta ferma in capo ai danneggiati la possibilità di chiedere il rimborso al danneggiante.

Art. 10 – Oneri e responsabilità

Le servitù di acquedotto come costituite vanno esercitate e mantenute nell'ambito delle previsioni indicate nei decreti o negli atti di costituzione. Il Consorzio, nel rispetto degli aspetti tecnici e funzionali, può autorizzare l'eventuale modifica delle servitù stesse, con oneri a carico dei proprietari dei fondi.

I danni arrecati alle strutture degli impianti devono essere risarciti nella loro interezza dai responsabili; nel caso in cui questi siano provocati da famigliari o da prestatori d'opera le spese di ripristino vengono addebitate al proprietario del fondo. Gli urti di macchine operatrici ai pozzetti e ai relativi idranti o saracinesche dovranno essere tempestivamente comunicati e le riparazioni saranno comunque a carico dei consorziati. Qualora non venga individuato alcun responsabile la riparazione viene eseguita dal Consorzio con oneri a carico del servizio irriguo a pioggia. Onde assicurare un ottimale esercizio della rete irrigua, gli interessati sono tenuti a segnalare al personale consortile incaricato ogni perdita d'acqua o anomalia di funzionamento.

Art. 11 – Modalità di accertamento e riscossione

Il personale addetto alla gestione degli impianti, accertata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 e/o constatata la presenza di danni diretti alle strutture consorziali di cui agli articoli 9 e 10, segnala all'Ufficio consorziale responsabile del servizio irriguo i fatti e i consorziati coinvolti negli stessi.

L'Ufficio consorziale responsabile del servizio irriguo, a seguito di istruttoria tecnico – economica, propone al Consiglio di Amministrazione la quantificazione del contributo integrativo e degli eventuali danni di cui sopra.



ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA

Con propria determinazione motivata il Consiglio di Amministrazione pone a carico del consorziato la somma dovuta che viene richiesta con nota Pec o Raccomandata AR.

Art. 12 – Variazioni del servizio

Eventuali modifiche del servizio irriguo a pioggia (riduzioni e/o cancellazioni) possono essere accettate solo in presenza di un cambiamento d'uso del terreno effettivo (es. inizio attività edilizia su un terreno irrigato); in ogni caso tutte le spese sostenute per rettificare il tracciato della rete consorziale e/o asportare gli organi di presa sono a carico del proprietario del fondo o di altro soggetto proponente.

Per i terreni agricoli il Consorzio può concedere la sospensione annuale del servizio con relativa riduzione della quota di tributo come previsto nel Piano di Classifica. Le richieste di sospensione annua del servizio dovranno essere adeguatamente motivate e presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'estensione del servizio a terreni non irrigati a pioggia, dove tecnicamente possibile, può essere autorizzata dal Consorzio. Le spese per la modifica e per l'ampliamento della rete consorziale, qualora non coperta da contributo pubblico, sono a carico degli interessati.

Art. 13 – Richiamo ad altre norme

Si applica al servizio di irrigazione a pioggia il vigente regolamento consorziale di polizia idraulica per le parti compatibili con il presente Regolamento e non definite nello stesso.

Il presente Regolamento:

- è stato predisposto dal CdA con Deliberazione n° 719/2019 del 18.11.2019;
- è stato approvato dall'Assemblea con Deliberazione n° 114/2019 del 25.11.2019;
- sottoposto a controllo regionale, ha avuto parere favorevole, comunicato con nota 30.12.2019 n° 560482 della Direzione Regionale Difesa del Suolo (ns prot 17839/2019), con alcune modifiche migliorative.